CAMERA DEI DEPUTATI N. 5207

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 31 ottobre 1990 (Stampato n. 2405)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(RUBERTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(FACCHIANO)

—

Iniziative per la diffusione della cultura scientifica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 novembre 1990

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro », nell'intento di favorire la diffusione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti e di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese, adotta iniziative volte a:

a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni, con particolare attenzione per il Mezzogiorno;

b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche della scienza e della tecnologia conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e della tecnologia;

c) incentivare, mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e centri da potenziare o da istituire;

d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;

e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.

2. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle

competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

4. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il Ministro riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1991, in lire 10.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.